



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per IL FRIULI VENEZIA GIULIA – Trieste

Decreto S.G. N°03/2021

OGGETTO: Servizio di gestione esternalizzata archivio di deposito T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Società FDM Business Services S.r.l. – Proroga Tecnica T.D. n. 1099677/2020 - CIG ZE22C2C9CA. Approvazione determina a contrarre. Individuazione Responsabile del procedimento. Capitolo di spesa: 2304.

IL SEGRETARIO GENERALE AD INTERIM

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Visto il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e succ. modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.a.;

Vista la legge n. 94/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e in particolare l’art. 7, comma 2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con D.P.C.S. n. 46 del 12 settembre 2012, D.P.C.S. 20 maggio 2020 e D.P.C.S. N. 225 del 12 novembre 2020;

Visto il DPCS n. 104 del 12 MARZO 2021 con il quale è stato adottato il “Piano della Performance della struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa” per il triennio 2021-2023;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto l’Atto Generale del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N° 14 del 2 dicembre 2013 che disciplina le modalità, i limiti e le procedure per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;

Vista la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 29.02.2016, prot. N°3803, recante “Novità introdotte con la legge 208/2015 in tema di acquisizione di beni e servizi” con cui sono state diramate le disposizioni in ordine alla gestione di forniture e servizi diretti a garantire la funzionalità della Struttura Amministrativa;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N° 3 del 19 giugno 2017 recante “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 d.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art.25 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56)”;

Viste le Linee Guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al d.lgs.n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206/2018 e al d.l. 32/2019 convertito in legge 55/2019 con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giustizia Amministrativa per il triennio 2021-2023, adottato con decreto n. 120 del 31 marzo 2021 dal Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato;

Visto il DPCS n. 104 del 12 marzo 2021 con il quale è stato adottato il “Piano della Performance della struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa” per il triennio 2021-2023;

Visto l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, in base al quale: “Tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33”;

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. N°50/2016, come modificato dall’ art. 1, comma 20 lett.f) della legge n.55/2019, il quale dispone “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”

Visto l’art. 36, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, il quale detta disposizioni in ordine all’affidamento ed all’esecuzione di lavori servizi e forniture secondo le procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, i quali devono avvenire nel rispetto dei principi enunciati nell’art.30, comma 1 (economicità, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità rotazione), nell’art.34 (criteri di sostenibilità energetica ed ambientale) e nell’art. 42 prevenzione e conflitti di interesse, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all’articolo 50;

Visto l’art. 1 comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n.120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, il quale dispone: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2020 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa” ed in particolare l’art.30 recante “ Funzioni dei dirigenti di II Fascia” indicante alla lett. e) la funzione di gestione del personale, risorse finanziarie e strumentali assegnati ad i propri uffici.

Preso atto che per la conservazione e gestione dell’archivio di deposito questo Tribunale fa ricorso al servizio di esternalizzazione;

Considerato, quindi, che le esigenze di funzionamento della struttura ed il regolare svolgimento dell’attività istituzionale del TAR Friuli Venezia Giulia impongono il mantenimento dell’archivio esternalizzato e la conseguente contrattualizzazione del servizio di cui trattasi;

Considerato che, nelle more dell’attivazione e conclusione della procedura per la stipula del nuovo contratto, si rende necessario ed opportuno assicurare il servizio di gestione esterna dell’archivio di deposito;

Vista la Determinazione del S.G. n. 113 del 31.03.2020, con la quale si è provveduto ad affidare alla società FDM Business Services S.r.l. a socio unico, C.F./P.IVA 07645580965, con sede legale in Via dei Valtorta n. 47 - 20127 Milano, il servizio di gestione esternalizzata dell’Archivio di deposito del T.A.R. Friuli Venezia Giulia della durata di dodici mesi, da erogare nelle modalità e termini dettagliati nella documentazione di procedura (Lettera richiesta/Capitolato Tecnico-Prestazionale), per un importo totale di spesa di € 4.650,00, oltre IVA, a copertura del canone annuo di conservazione nonché delle eventuali attività su richiesta – Totale quadro economico annuo pari ad € 5.673,00 IVA 22% compresa;

Visto il contratto informatico-T.D. n. 1099677, stipulato sul MePA in data 08.05.2020 con la società FDM Business Services S.r.l. a socio unico, C.F./P.IVA 07645580965, sede legale in Via dei Valtorta n. 47 - 20127 Milano, e avente ad oggetto la fornitura del servizio di cui trattasi – durata n. 12 mesi per un importo di € 4.650,00 IVA esclusa, pari a € 5.673,00 IVA compresa, a copertura del canone annuo di conservazione e custodia (stimato in € 4.660,40 i.c.);

Evidenziato che la spesa per il servizio di gestione esternalizzata dell’archivio di deposito, è stata quantificata nella misura complessiva di € 953,20 oltre I.V.A. come per legge, con riserva di quantificare la spesa per i servizi extra canone che si renderanno necessari;

Precisato che l’importo presunto rientra negli oneri previsti al capitolo di spesa n. 2304 “Spese per il servizio di conservazione e gestione esternalizzata degli archivi di deposito”, assegnazione come da nota prot. 6981/2021 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, ed è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo del servizio di cui trattasi;

Accertato che nel capitolato d’oneri all’articolo 3 “Durata del servizio” ed, in particolare, che “...l’affidatario è tenuto comunque a garantire la continuazione del servizio, su richiesta del T.A.R., agli stessi patti e condizioni e per un periodo massimo di 3 (tre) mesi..”;

Visto il DPCS n. 130 del 13 dicembre 2019 recante “Piano per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche” che prevede di includere nello stato di previsione della spesa relativa a tutte le procedure di gara con importo superiore ad € 1.000,00 la quota incentivante del 2% ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016;

Visto il Decreto n. 148/2020, con cui è stato preso atto che il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi 2021-2022 ed il programma triennale per i lavori 2021-2023 non sono stati redatti per le motivazioni nello stesso indicate;

Visto il Decreto n. 01/2020, con cui si è provveduto ad autorizzare il personale amministrativo autorizzato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679;

Richiamata la Circolare n. 8058 dell'11 maggio 2020, recante “*Disposizioni in materia di protezione dei dati personali nell'ambito delle procedure di gara indette dalla Giustizia amministrativa*”;

Preso atto che ciascuna stazione appaltante, dal 1° ottobre 2020, dovrà fare riferimento per tutte le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi indette all'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione, previsto dall'art.5 del Piano per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, avvalendosi del personale in servizio presso la stessa stazione appaltante, iscritto nelle varie Sezioni dell'Albo;

Dato atto che nel suddetto Albo è iscritto con la funzione di RUP la dott.ssa Tellan Antonella in servizio presso questo Tribunale con profilo professionale di “Funzionario” cui assegnare la citata funzione;

Precisato che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo del servizio da garantire per la durata di mesi n. 3 decorrenti dalla scadenza del contratto;

Precisato che tale onere rientra nei limiti dei fondi assegnati per l'anno finanziario 2021 al capitolo di spesa n. 2304 “*Spese per il servizio di conservazione e gestione esternalizzata degli archivi di deposito*” ed è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo del servizio di cui trattasi;

Ritenuto di procedere alla proroga tecnica del contratto in essere, nelle more dell'attivazione della procedura di gara per il servizio citato;

DETERMINA

1)- di prendere atto del contratto informatico- n. 1099677/2020, stipulato con la società FDM Business Services S.r.l. a socio unico C.F e P/IVA: 07645580965, avente sede legale in Via dei Valtorta n. 47 - 20127 Milano, e avente ad oggetto il servizio di gestione esternalizzata dell'Archivio di deposito del T.A.R. Friuli Venezia Giulia della durata di dodici mesi, da erogare nelle modalità e termini dettagliati nella documentazione di procedura (Lettera richiesta/Capitolato Tecnico-Prestazionale), per un importo totale di spesa di € 4.650,00, oltre IVA, a copertura del canone annuo di conservazione nonché delle eventuali attività su richiesta – Totale quadro economico annuo pari ad € 5.673,00 IVA 22% compresa;

2)- di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e nelle more dell'attivazione e conclusione della procedura di affidamento del servizio di cui trattasi, la proroga tecnica del rapporto contrattuale in essere – T.D. n. 1099677/2020, stipulato con la società FDM Business Services S.r.l. a socio unico C.F e P/IVA: 07645580965, avente sede legale in Via dei Valtorta n. 47 - 20127 Milano, e avente ad oggetto il servizio di gestione esternalizzata dell'Archivio di deposito del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, per la durata di mesi 3 (tre), dal 08.05.2021 al 07.08.2021, agli stessi prezzi, patti e condizioni, come indicato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale anche materialmente non riportato;

3)- di prendere atto che il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., per cui le parti concordano che il prezzo praticato sarà adeguato al miglior corrispettivo nel caso di intervenuta disponibilità della convenzione CONSIP che preveda condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate sul contratto stipulato, durante il periodo di proroga tecnica;

4)- di disporre che in ogni caso la spesa da sostenere per la proroga in oggetto è pari ad € 953,20 oltre IVA, per un totale di 1.162,90 da imputarsi al capitolo di spesa n. 2304 “*Spese per il servizio di conservazione e gestione esternalizzata degli archivi di deposito*” - piano di gestione 27 dello Stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

5)-di nominare Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n.241/1990 e succ. modificazioni ed integrazioni, nonché direttore dell'esecuzione la Dott.ssa Tellan Antonella che provvederà a tutti gli adempimenti collegati a garantire l'efficienza del servizio ed ad intrattenere i rapporti con l'assuntore del servizio;

6)- di dare atto che non si procederà all'accantonamento della somma relativa alla quota incentivante del 2% da destinare alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.113 del D.Lgs.n.50/2016, come dal Piano per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche adottato con decreto n.310 del 13.12.2019 dal Presidente del Consiglio di Stato;

7)- di disporre la notifica del presente atto all'unità lavorativa individuata, a mezzo pec.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa-sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs 50/2016.

Ancona/ Trieste, 8 maggio.2021

IL SEGRETARIO GENERALE AD INTERIM
Dott.ssa Emanuela Gentilezza